

Parere n. 6 del 27/09/2007

PREC 186/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno - servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 14 maggio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con cui l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno contesta alcune previsioni del bando per l'affidamento del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, con il prezzo più basso, nell'ambito dei lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Acerno

L'istante rappresenta che è stata illegittimamente individuata preventivamente una soglia automatica di esclusione compresa tra un minimo del 20% ed un massimo del 50% di ribasso in contrasto con le normative di settore che non ammettono l'individuazione di soglie automatiche di congruità.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria il Comune di Acerno ha replicato di aver predisposto appositi elenchi di professionisti, classificati per fasce di onorario inferiori a euro 20.000,00, da cui attingere i nominativi per gli affidamenti degli incarichi. La stazione appaltante, pertanto, fissando dei limiti di ribasso minimi, sostiene di aver negoziato sin dall'inizio con i professionisti invitati alla gara i valori entro cui doveva essere contenuto lo sconto sulla tariffa. L'amministrazione comunale evidenzia come, pur avendo potuto procedere ad un affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06, essendo l'importo del contratto inferiore a euro 20.000,00, abbia deciso, al fine di garantire maggiore trasparenza ed imparzialità, di espletare una gara.

Ritenuto in diritto

La procedura di gara scelta dalla stazione appaltante nel caso in esame, è quella descritta dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 sugli affidamenti degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria e che possono essere affidati attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6. Secondo quanto previsto da tale procedura, la stazione appaltante può selezionare l'operatore economico, utilizzando il prezzo più basso ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune di Acerno avendo scelto di aggiudicare l'offerta al prezzo più basso, non avrebbe dovuto inserire delle soglie minime e massime, anche in considerazione dell'intervenuta abolizione dei minimi tariffari con l'art. 2 della L. n. 248/2006, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e recentemente recepita nel Codice dei Contratti con la lett. u) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Su tale questione, peraltro, questa Autorità si era già espressa con determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007, ritenendo l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, introdotta dall'art. 2 della L. 248/2006, applicabile anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura di cui al D.Lgs. 163/2006.

In base a quanto sopra considerato.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- l'indicazione di soglie automatiche di esclusione presente nel bando in esame non è conforme alla normativa vigente.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2007